



COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE *Politiche Agricole, Ambiente, Sicurezza, Mobilità Urbana, Politiche Energetiche, Protezione Civile, Polizia Locale, Tutela Animali*

Verbale N. 31 del 06-04-2018

Da inviare a: 虫丙 Sindaco 虫丙 Presidente del Consiglio 虫丙 Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	-Prosecuzione rivisitazione proposta del Regolamento Tutela Animali alla luce del D. A. n. 2164/2017 avente per oggetto “ Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nella anagrafe degli animali d’affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti. Varie ed eventuali.

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Puma Rosa Alba		SI	-----	-----		
Vice Presidente	Calandrino Giovanni	SI		10.45	13.00		
Componente	Cuscina' Alessandra	SI		10.45	13.00		
Componente	Cusumano Francesco	SI		10.45	13.00		
Componente	Sucameli Giacomo	SI		10.45	12.35		

L'anno Duemiladiciotto (2018) il giorno 06 del mese di Aprile alle ore 10.45 presso il Palazzo di Vetro piano terra sito in P/zza Josèmaria Escrivà, si riunisce per la seduta la IV Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione.

Alla predetta ora sono presenti il V/ce Presidente Calandrino Giovanni, i Cons. Cuscinà Alessandra, Cusumano Francesco e Sucameli Giacomo e con funzione di Segretaria la sig.ra Anna Lisa Fazio.

Il V/ce Presidente Calandrino, coadiuvato dalla segretaria sig. Anna Lisa Fazio, accertata la sussistenza del numero legale, apre la seduta con il primo punto all'OdG: **-Prosecuzione rivisitazione proposta del Regolamento Tutela Animali alla luce del D. A. n. 2164/2017 avente per oggetto “ Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nella anagrafe degli animali d'affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti.**

Nell'attesa che arrivi in commissione l'Ing. Parrino, debitamente convocata, la commissione rivede attentamente tutti gli articoli che sono stati nuovamente rivisti e modificati durante le sedute del 23 – 28 Marzo c.a. al fine di completare la proposta di regolamento di che trattasi.

Alle ore 11.20 entra l'Ing. Parrino.

L'Ing. Parrino evidenzia che l'articolo 35 bis” Incentivo economico per i cani adottati da struttura per il ricovero convenzionata”, l'art. 35 ter Incentivo economico per l'affido di canidi proprietà comunale e l'art. 36 Adozioni presso il rifugio sanitario comunale .Sterilizzazione, incentivi all'adozione, sono stati formulati

in modo confuso e disarticolato e vanno rivisitati.

Ad esempio l'Art. 35 bis e ter citano entrambi tutti i requisiti, l'art. 36 non prevede nessun requisito.

Si deve formulare un articolo unico per l'adozione o affido temporaneo e uno che tratti degli incentivi.

Per rendere più chiaro possibile sia la procedura per l'adozione o per l'affido temporaneo e di seguito gli incentivi occorre avere ben chiaro tre casistiche da seguire:

1. Struttura convenzionata (dove attualmente vengono inviati cani adulti ritenuti di indole aggressiva)
2. Affido temporaneo di cani aggressivi e non, adulti e cuccioli che non sono mai stati in un struttura convenzionata o che ritornano dalla stessa perché affidati.
3. Adozioni di animali dal Rifugio Sanitario.

L'obbiettivo è: di non fare andare i cani in un struttura convenzionata, e diminuire i cani già presenti nella stessa, facilitando le adozioni.

Questa proposta di regolamento deve contenere almeno questi elementi fondamentali.

Prosegue l'Ing. Parrino dicendo che l'ufficio rivedrà con molta attenzione i suddetti articoli e li riproporrà a questa commissione per opportuna conoscenza e approvazione.

La Commissione quindi prosegue i lavori con la rivisitazione del regolamento dall'art. 37 in poi.

Nell'art. 47 viene cassato il comma 7

Testo vigente

Titolo VI – CAVALLI

Art. 43 Principi distintivi

1. Il cavallo destinato alla trazione, alle corse e all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo alla trazione, alle corse e all'attività ippica per volontà del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. È fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di almeno 9 metri quadrati.
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato, comunque non nei centri abitati; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio Veterinario Azienda ASP verifichi lo stato di salute, l'assenza nel sangue di sostanze dopanti, l'identità degli animali.

Testo Modificato

Titolo VI – CAVALLI

Art. 43 Principi distintivi

1. Il cavallo destinato alla trazione, alle corse e all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

2. Il cavallo non più idoneo alla trazione, alle corse e all'attività ippica per volontà del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

4. È fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di almeno 9 metri quadrati.

5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

Il Cons. Sucameli propone una possibile modifica ,riguardo all'art. 48 comma 4, che consiste nel dare la possibilità a chiunque durante cerimonie o feste di poter rilasciare in ambiente volatili , praticamente di togliere il divieto cos' come prescritto nel comma 4.

Art. 59

Testo vigente

Titolo XIII - RINUNCE

Art. 59

Procedura per le rinunce dei cani

Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il Canile o il Centro di Prima Accoglienza, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà e nel rispetto della seguente procedura:

1) Presentazione della "Domanda di autorizzazione alla consegna del cane"

Il proprietario o detentore del cane presenta la domanda presso l'anagrafe canina indicando una o più cause che impediscono la detenzione del cane e allegando i relativi documenti probatori.

La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificato di proprietà/iscrizione all'Anagrafe Canina;

- Libretto sanitario del cane;
- Foto del cane.
- **Ricevuta di avvenuta restituzione dell'incentivo percepito dal Comune (qualora si fosse percepito).**

2) autorizzazione alla consegna del cane

L'anagrafe canina verificata la completezza della domanda e la disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi comunica al richiedente l'avvenuto rilascio della autorizzazione alla consegna del cane. Al momento del ritiro il richiedente dovrà fornire la seguente documentazione:

- ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo alle spese di mantenimento del cane solo se dovuto come definito dal successivo articolo;
- dichiarazione di rinuncia alla proprietà del cane;
- il richiedente, munito dell'autorizzazione di cui sopra, può consegnare il cane presso **il Canile o il Centro di Prima Accoglienza. struttura autorizzata**

3) Compilazione della lista d'attesa (a cura dell'Ufficio anagrafe canina).

Nel caso in cui non vi sia disponibilità ad ospitare il cane l'anagrafe canina redige ed aggiorna una lista d'attesa da utilizzare in base ai criteri di priorità o provvede, in alternativa, ad innescare le procedure d'urgenza per l'adozione. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare ulteriori ingressi nel canile. **In caso di cucciolate padronali, il proprietario si deve impegnare alla sterilizzazione della cagna.**

Testo Modificato

Titolo XIII - RINUNCE

Art. 59

Procedura per le rinunce dei cani

Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane ai competenti uffici comunali, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà e nel rispetto della seguente procedura:

1) Presentazione della "Domanda di autorizzazione alla consegna del cane"

Il proprietario o detentore del cane presenta la domanda presso l'anagrafe canina indicando una o più cause che impediscono la detenzione del cane e allegando i relativi documenti probatori.

La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificato di proprietà/iscrizione all'Anagrafe Canina;
- Libretto sanitario del cane;
- Foto del cane.
- **Ricevuta di avvenuta restituzione dell'incentivo percepito dal Comune (qualora si fosse percepito).**

2) autorizzazione alla consegna del cane

L'anagrafe canina verificata la completezza della domanda e la disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi comunica al richiedente l'avvenuto rilascio della autorizzazione alla consegna del cane. Al momento del ritiro il richiedente dovrà fornire la seguente documentazione:

- ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo alle spese di mantenimento del cane solo se dovuto come definito dal successivo articolo;
- dichiarazione di rinuncia alla proprietà del cane;
- il richiedente, munito dell'autorizzazione di cui sopra, può consegnare il cane alla struttura autorizzata.

3) Compilazione della lista d'attesa (a cura dell'Ufficio anagrafe canina).

Nel caso in cui non vi sia disponibilità ad ospitare il cane l'anagrafe canina redige ed aggiorna una lista d'attesa da utilizzare in base ai criteri di priorità o provvede, in alternativa, ad innescare le procedure d'urgenza per l'adozione. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare ulteriori ingressi. **In caso di cucciolate padronali, il proprietario si deve impegnare alla sterilizzazione della cagna.**

Testo Vigente

Articolo 60

Contributo alle spese di mantenimento del cane

Il contributo non è dovuto per le rinunce con i seguenti gradi di priorità:

- 1) Cane sequestrato/confiscato;
- 2) Cane di proprietà di una persona deceduta senza parenti – senza eredi fino al 2° grado;

3)Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente senza parenti;

4)Famiglie indigenti in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare il cane in Canile.

Il pagamento del contributo è dovuto nella misura di 150,00 euro tutte le altre rinunce.

Testo Modificato

Articolo 60

Contributo del rinunciatario alle spese di mantenimento del cane

Il contributo non è dovuto per le rinunce con i seguenti gradi di priorità:

1) Cane sequestrato/confiscato;

2) Cane di proprietà di una persona deceduta senza parenti – senza eredi fino al 2° grado;

3)Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente senza parenti;

4)Famiglie indigenti in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare il cane in Canile.

Il pagamento del contributo è dovuto nella misura di 150,00 euro tutte le altre rinunce.

Testo Vigente

Articolo 61

Riconsegne dei cani ospitati in canile ai legittimi proprietari

I cani vaganti che vengono accolti in canile saranno riconsegnati ai legittimi proprietari dopo averne fatto richiesta ed avere dimostrato, ai sensi della normativa vigente, il pagamento del contributo da effettuarsi sul conto della Tesoreria Comunale tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale. Nel caso il proprietario rifiuti di pagare le spese di recupero e ricovero presso il canile l'Amministrazione provvederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, fatto salvo l'emanazione di ulteriori provvedimenti.

Testo Modificato

Articolo 61

Riconsegne dei cani ospitati in strutture autorizzate ai legittimi proprietari

I cani vaganti di proprietà che vengono accolti in strutture autorizzate saranno riconsegnati ai legittimi proprietari dopo averne fatto richiesta ed avere dimostrato, ai sensi della normativa vigente, le spese di recupero e ricovero presso la struttura da effettuarsi sul conto della Tesoreria Comunale tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale. Nel caso il proprietario rifiuti di pagare le spese di recupero e ricovero presso la struttura, l'Amministrazione provvederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, fatto salvo l'emanazione di ulteriori provvedimenti.

Alle ore 12.35 esce il Cons. Sucameli

L'art 62 viene inserito nell'ultimo comma dell'ultimo articolo.

Articolo 62

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso ed integrale rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia

L'art 63 Disposizioni finali viene rinominato Art. 62

L'art. 64 Vigilanza viene rinominato Art. 63

L'Art. 65 Incompatibilità ed abrogazione di norme viene rinominato art. 64.

L'Art. 66 Norme transitorie viene rinominato art. 65

Nell'art. 65 viene inserito come comma 2 l'art. 62.

La Commissione avendo ultimato la rivisitazione degli articoli, tranne gli art. 35 bis -35 ter e l'art 36, in quanto l'ufficio preposto dovrà formalizzarli e trasmetterli a questa commissione per l'approvazione, alle ore 13,00 il V/ce Presidente Calandrino non avendo nessuna comunicazione da fare ai consiglieri, scioglie la seduta.

La Segretaria

F.to Sig.ra Anna Lisa Fazio

Il V/ce Presidente

F.to Cons. Giovanni Calandrino